

- (8) A Saint Vincent e Grenadine è stata data la possibilità di rispondere per iscritto od oralmente alla decisione del 12 dicembre 2014, nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 12 dicembre 2014. A Saint Vincent e Grenadine è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (9) Con la decisione del 12 dicembre 2014 e la sua lettera la Commissione ha avviato un dialogo con Saint Vincent e Grenadine, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.
- (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate da Saint Vincent e Grenadine in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014 sono state analizzate e prese in considerazione. Saint Vincent e Grenadine è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione.
- (11) La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 12 dicembre 2014 non siano stati sufficientemente affrontati da Saint Vincent e Grenadine. La Commissione ha inoltre concluso che le misure del piano d'azione non sono state pienamente attuate. La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/918 ⁽¹⁾ che identifica Saint Vincent e Grenadine come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN.
- (12) Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 12 dicembre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/918, è opportuno includere Saint Vincent e Grenadine nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.
- (13) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2. IDENTIFICAZIONE DI SAINT VINCENT E GRENADINE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (14) Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha esaminato gli obblighi di Saint Vincent e Grenadine e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.
- (15) La Commissione ha esaminato la conformità di Saint Vincent e Grenadine alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 12 dicembre 2014 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito da Saint Vincent e Grenadine, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
- (16) Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, connesse nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato e all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficace, di un programma di osservazione e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/918 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 70).

